



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FABRIZIO DE ANDRE”**

Via Fucini, 48 – 56026 S. Frediano a Settimo (Pisa)

Tel 050-740584 - Fax 050-748970

Codice fiscale 81002920502

PIIC83900T@istruzione.it

www.istitutodeandre.it

Prot. N.2208/C37 del 6/06/2014

REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

PREMESSA

I viaggi d’istruzione si prefigurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale che sul piano umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività “fuori aula” che possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum.

I viaggi d’istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si prevedono le tre fasi: programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l’elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo contabile.

Al fine di definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte a vario titolo nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione si impone il responsabile rispetto di regole che costituiscono il

Regolamento dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate della scuola secondaria di primo grado

ART. 1 – TIPOLOGIA DEI VIAGGI

Nella definizione di viaggi d’istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività “fuori aula”:

- **Viaggi d’integrazione culturale** finalizzati ad una migliore conoscenza dell’Italia e delle altre Nazioni Europee, nei loro aspetti storici-ambientali, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici;
- **Viaggi d’integrazione** nella preparazione d’indirizzo finalizzati all’acquisizione di esperienze di tipo tecnico-scientifiche e sportive;
- **Visite guidate** della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, complessi aziendali, mostre, musei, parchi naturali, convegni ecc.;

ART. 2- FINALITA' DI OGNI TIPOLOGIA

Viaggi d'integrazione

- Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno con un massimo di 4 giorni per le classi seconde e di 5 giorni per le classi terze.
- Per quelli effettuati in località italiane, promuovono negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali.
- Per quelli effettuati all'estero promuovono la conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi.

Visite guidate

- Si prefigurano come approfondimento specifico, documentazione su argomenti trattati, orientamento scolastico, conoscenza della realtà produttiva del territorio, sviluppo dell'educazione ecologica e ambientale generalizzata di carattere geografico, economico artistico

ART. 3 PROPONENTI

Nel mese di Settembre si riunisce la Commissione formata dai docenti coordinatori di classe, dai docenti di sostegno e dai docenti referenti dei viaggi di istruzione per individuare le mete, gli itinerari e i tempi di svolgimento da presentare ai Consigli di classe del mese di Ottobre. Le deliberazioni della suddetta commissione vengono assunte a maggioranza.

ART. 4 ITER PROCEDURALE

In relazione alla Programmazione di Classe, entro il mese di ottobre, i Consigli di classe, nella sola componente docenti, provvedono a individuare i docenti accompagnatori disponibili (possibilmente con attenzione all'approfondimento progettato). Successivamente i docenti referenti dei viaggi di istruzione devono presentare il programma dei viaggi proposti secondo le seguenti linee:

- programma analitico del viaggio d'istruzione
- obiettivi culturali e didattici del viaggio
- nomi degli alunni partecipanti e loro percentuale
- nomi degli accompagnatori e relativa sottoscrizione dell'obbligo di vigilanza
- preventivo di spesa, indicazioni sintetiche sul programma e indicazioni quote a carico dei singoli studenti debitamente sottoscritte dal rispettivo genitore

In seguito la proposta viene portata, nel mese di Novembre, all'attenzione dei Consigli di classe, che prevedono la presenza dei genitori, per la necessaria delibera.

La proposta scaturita dai Consigli di classe viene esaminata dal Collegio Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto didattico, raccordandolo con il POF.

Infine il piano dei viaggi di istruzione viene presentato al Consiglio di istituto per la delibera finale.

Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie per l'attuazione dei viaggi.

ART. 5 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Al fine di non sottrarre tempi eccessivi alle normali lezioni in classe per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, sono previsti per la classe prima viaggi di un giorno, per le classi seconde fino a un massimo di 4 giorni, per le classi terze fino ad un massimo di 5 giorni.

E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione e in considerazione di altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, ecc.)

ART. 6 DESTINATARI

Sono tutti gli alunni iscritti.

I partecipanti devono essere almeno i 2/3 della classe. La scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non vi partecipano.

I viaggi per le classi in cui sono inseriti alunni con disabilità grave devono prevedere mete facilmente raggiungibili, adatte alla fruibilità dei medesimi in caso di loro partecipazione.

Spetta al Consiglio di classe nella sola componente docenti la valutazione delle singole situazioni circa l'obbligatorietà della presenza nei viaggi di istruzione di un genitore di alunni con bisogni educativi speciali con carattere di gravità.

Nel caso in cui nella classe sia presente un alunno diversamente abile, è tenuto a partecipare un docente di sostegno oppure un ulteriore docente curricolare della stessa classe che si dichiari disponibile.

ART. 7 CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto corrente bancario o postale intestato alla scuola.

La riscossione dei versamenti, con saldo almeno dieci giorni prima della partenza, sarà così articolata:

- a) Viaggio d'istruzione di giorni 1 versamento individuale da parte del singolo genitore in una unica soluzione;
- b) Viaggio d'istruzione di giorni 2 o più di 2 giorni: versamento in due soluzioni.

Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente documentate, verrà rimborsata una parte della somma versata compatibilmente con le indicazioni dell'agenzia di viaggi che offre il servizio; i genitori dovranno essere adeguatamente preavvisati al momento della distribuzione dei moduli di adesione.

Al fine di non gravare sul bilancio delle famiglie, in considerazione delle molteplici spese per assicurare la partecipazione alle attività scolastiche, viene stabilito un tetto annuale massimo di spesa per i viaggi di istruzione di euro 400.00 eventualmente aggiornabile in considerazione dell'aumento dei costi in divenire.

ART.8 REFERENTE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il docente referente dei viaggi di istruzione:

- È la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e sulle fasi successive
- È la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori i docenti e la segreteria
- È tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in segreteria dei moduli per l'autorizzazione ai viaggio
- Predisporre l'elenco nominativo dei partecipanti ai viaggi di istruzione, distinti per classe
- Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti per la partecipazione
- Fornirà, al momento del rilascio dell'autorizzazione al viaggio, l'elenco dei numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di emergenza.

ART. 9 RESPONSABILE DEL VIAGGIO O VISITA GUIDATA

Il Responsabile del viaggio o della visita guidata:

- È il capofila degli accompagnatori
- È tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in segreteria dei moduli per l'autorizzazione(solo per le visite guidate)
- Predisporre l'elenco nominativo dei partecipanti, distinti per classe(solo per le visite guidate)
- Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio
- È tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori

ART. 10 ACCOMPAGNATORI

Sia per le visite guidate che per i viaggi di istruzione di un solo giorno, il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni 15 alunni.

Per i viaggi che prevedono pernottamento 1 insegnante ogni 10 alunni.

In caso di partecipazione di alunni diversamente abili il rapporto è di un insegnante di sostegno ogni due alunni. Qualora l'alunno certificato presenti problemi di deambulazione o di comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto 1/1.

I docenti accompagnatori dovranno avere con sé copia dell'elenco dei partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, dell'agenzia di viaggio.

I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli alunni e alla responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 312 dell'11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

I genitori sono tenuti a firmare una dichiarazione in cui si assumono la responsabilità che deriva dall'inosservanza da parte del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e delle istruzioni presenti in una apposita Nota precedentemente inviata dalla scuola .

La polizza assicurativa della scuola assicura loro la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile per la durata della visita guidata e/o del viaggio.

Sarà dovere del Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori per ogni viaggio ed individuare le persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del docente il DS conferirà l'incarico con nomina.

Deve essere previsto l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.

ART. 10 COMPARAZIONE DELLE OFFERTE

Il Decreto 44/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire mediante gara di appalto.

La Commissione viaggi, nominata dal DS, avrà il compito di

- a) Indicare gli elementi per la comparazione delle offerte;
- b) Aprire le offerte;
- c) Esaminare la documentazione;
- d) Valutare i servizi offerti;
- e) Individuare la ditta aggiudicataria;

ART 11 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il miglioramento dell'offerta formativa deve prefigurarsi come finalità per tutte le attività progettate ad inizio anno scolastico in funzione ai bisogni degli alunni, in particolare per i viaggi d'istruzione sarà opportuno verificare:

- a) I servizi offerti dall' Agenzia di Viaggio;
- b) Il gradimento dei partecipanti in merito alle attività svolte e ai servizi offerti;
- c) La valutazione da parte degli accompagnatori
- d) La comparazione tra costo e beneficio;

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive del responsabile del viaggio.